

Allegato delibera n. 7
del 19.2.11

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione di C.C. n.128 del 18.07.2005
Modificato con deliberazione di C.C. n.33 dell'11.04.2007
Modificato con deliberazione di C.C. n.7 del 19.02.2011

TITOLO I - NORME GENERALI

Capo I - Disposizioni preliminari

- Art. 1 - Materia del regolamento
- Art. 2 - Interpretazione
- Art. 3 - Consigliere anziano

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Prerogative

- Art. 4 - Riserva di legge
- Art. 5 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 6 - Responsabilità personale
- Art. 7 - Partecipazione alle sedute
- Art. 8 - Astensione obbligatoria
- Art. 9 - Divieto di incarico e consulenze
- Art. 10 - Spese elettorali
- Art. 11 - Dimissioni
- Art. 12 - Gettoni di presenza e rimborso spese
- Art. 13 - Funzioni rappresentative
- Art. 14 - Nomine e designazioni
- Art. 15 - Conferimento di incarichi speciali

Capo II - Diritti

- Art. 16 - Diritto di iniziativa
- Art. 17 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 18 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 19 - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 20 - Modalità di informazione sulle delibere di Giunta Comunale

Capo III - Consulta Comunale dei cittadini immigrati extracomunitari ed apolidi

- Art. 21 - Consulta Comunale
- Art. 22 - Diritti del Presidente della Consulta

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidente - Vice Presidenti

- Art. 23 - Il Presidente del Consiglio
- Art. 24 - I Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Art. 25 - Compiti e poteri del Presidente
- Art. 26 - Compiti dei Vice Presidenti
- Art. 27 - Ufficio di Presidenza

Capo II - I gruppi consiliari

- Art. 28 - Costituzione
- Art. 29 - Conferenza dei Capigruppo consiliari
- Art. 30 - Gruppi consiliari - Attività - mezzi

986

986

SECRETARIO COMUNALE
Domenico Fichera

Capo III - Commissioni consillari permanenti

- Art. 31 - Composizione e nomina
- Art. 32 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 33 - Funzionamento delle commissioni
- Art. 34 - Funzioni delle commissioni
- Art. 35 - Segreteria delle commissioni
- Art. 35 bis - Commissione consiliare per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti

Capo IV - Commissioni Speciali

- Art. 36 - Commissioni di studio
- Art. 37 - Commissioni di indagine
- Art. 38 - Commissione di controllo e garanzia

Capo V - Ufficio di Segreteria del Consiglio

- Art. 39 - Istituzione
- Art. 40 - Funzione organizzative ed amministrative
- Art. 41 - Funzionamento

TITOLO IV - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Insiediamento

- Art. 42 - Prima adunanza

Capo II - Convocazione

- Art. 43 - Competenza
- Art. 44 - Avviso
- Art. 45 - Termini di consegna

Capo III - L'ordine del giorno

- Art. 46 - Norme di compilazione ed iniziative sulle proposte
- Art. 47 - Pubblicità della convocazione

Capo IV - Ordine delle adunanze

- Art. 48 - Sede delle adunanze
- Art. 49 - Deposito degli atti
- Art. 50 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 51 - Adunanze di seconda convocazione
- Art. 52 - Adunanze di seconda convocazione - modalità

Capo V - Pubblicità delle adunanze

- Art. 53 - Adunanze pubbliche
- Art. 54 - Adunanze segrete
- Art. 55 - Adunanze aperte

Capo VI - Disciplina delle adunanze

- Art. 56 - Compiti e poteri del Presidente
- Art. 57 - Gli scrutatori
- Art. 58 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 59 - Ordine della discussione
- Art. 60 - Partecipazione degli Assessori
- Art. 61 - Comportamento del pubblico
- Art. 62 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo VII - Ordine dei lavori

- Art. 63 - Comunicazioni
- Art. 64 - Interrogazioni - domande di attualità
- Art. 65 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 66 - Norme per la discussione generale
- Art. 67 - Gli emendamenti
- Art. 68 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 69 - Fatto personale
- Art. 70 - Chiusura della discussione - Dichiarazione di voto
- Art. 71 - Termine dell'adunanza

Capo VIII - Interrogazioni, ordini del giorno, mozioni

- Art. 72 - Diritto di presentazione
- Art. 73 - Contenuto della interrogazione
- Art. 74 - Gli ordini del giorno
- Art. 75 - Limite di tempo per la trattazione delle mozioni e ordini del giorno
- Art. 76 - Le mozioni
- Art. 77 - La mozione d'ordine

TITOLO V - FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Competenze del Consiglio

- Art. 78 - La competenza esclusiva

Capo II - Le deliberazioni

- Art. 79 - Forme e contenuti
- Art. 80 - Revoca - Modifica - Nullità

Capo III - Le votazioni

- Art. 81 - Modalità generali
- Art. 82 - Votazioni in forma palese
- Art. 83 - Votazione per appello nominale
- Art. 84 - Votazioni segrete
- Art. 85 - Esito delle votazioni
- Art. 86 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Capo IV - Verbale delle adunanze

- Art. 87 - La partecipazione del Segretario
- Art. 88 - Il verbale dell'adunanza
- Art. 89 - Deposito - Rettifica - Approvazione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Applicazione

- Art. 90 - Norma transitoria
- Art. 91 - Diffusione
- Art. 92 - Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Il consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto della legge e dello Statuto comunale.
2. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente del consiglio.

Art. 2 - Interpretazione

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario, salvo appello seduta stante al consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei consiglieri.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate per iscritto al Presidente, il quale incarica il Segretario di far istruire la pratica al Servizio Amm.vo Legale e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto della eccezione a successiva seduta e nei giorni successivi attiva la procedura di cui al secondo comma.

Art. 3 - Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano d'età.
2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

Prerogative

Art. 4 - Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti, al gettone di presenza, all'indennità di missione nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 5 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.

Art. 6 - Responsabilità personale

1. Sono esenti da responsabilità, sia amministrativa-contabile che civile e penale, i consiglieri comunali che non hanno

preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso, e, soprattutto, il loro voto contrario.

Art. 7 - Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.
2. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto, previo espletamento della procedura di seguito indicata. Il consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del consiglio comunale deve dare comunicazione scritta motivata al Presidente entro 24 ore precedenti lo svolgimento della seduta. Il Presidente del consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede d'ufficio, ai sensi dell'art.7 della Legge n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di contestazione delle assenze effettuate e non giustificate. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di esibire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine il consiglio esamina ed infine delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative addotte. Qualora venga deliberata la decadenza, il consiglio comunale procede nella prima adunanza che segue alla surrogazione.

Art. 8 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alle votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera debbono assentarsi dall'aula richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi, impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 9 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 10 - Spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare al Segretario Generale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale ed a cui ci si intende vincolare.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del comune dal giorno successivo alla presentazione fino al giorno delle elezioni.
3. Entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati sindaco nominati consiglieri ed i rappresentanti delle liste, presentano al Segretario Generale il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio del comune per il periodo di 30 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla presentazione e restano depositati in Comune per la consultazione, anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

Art. 11 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere presentate o inviate in forma scritta, debitamente firmate, al consiglio comunale nella persona del Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità per i soggetti surroganti.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale, a norma dell'art.141 del D.Lgs 18/08/2000 n.267.

Art. 12 - Gettone di presenza e rimborso spese

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione al consiglio ed alle commissioni consiliari permanenti nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Interno, con le eventuali variazioni della stessa deliberate dal consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal

Comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 13 - Funzioni rappresentative

1. La rappresentanza del consiglio comunale è assicurata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dai vice Presidenti.
2. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. Per la partecipazione a particolari cerimonie o manifestazioni può essere costituita, dal Presidente, una delegazione consiliare nella quale trovino rappresentanza tutti i gruppi consiliari.

Art. 14 - Nomine e designazioni

1. Per le nomine e le designazioni di rappresentanti del consiglio comunale negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni, nonché in tutte le commissioni, espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali al consiglio comunale, si procede alla nomina a maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. Per le rappresentanze espressamente spettanti per legge, Statuto o regolamento alle minoranze, si applica lo stesso principio della maggioranza semplice e quella del voto limitato, assicurando comunque la non interferenza tra maggioranza e minoranza. In rappresentanza della minoranza e nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che, nella votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. La nomina è effettuata dal consiglio comunale, in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
4. Si osservano le disposizioni stabilite dallo Statuto per assicurare condizioni di pari opportunità.

Art. 15 - Conferimento di incarichi speciali

1. Il consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più consiglieri di seguire e relazionare su oggetti e materie particolari di competenza del consiglio comunale.
1. Per l'espletamento di tali incarichi i consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
2. Nella delibera consiliare di incarico debbono essere stabiliti oltre che le materie e gli oggetti relativi all'incarico anche i tempi e le modalità di espletamento dello stesso.

Capo II

Diritti

Art. 16 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto sotto forma di proposta di deliberazione, emendamenti alle deliberazioni iscritte all'o.d.g. del consiglio, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate dal presente regolamento al Titolo IV Capi III, VII e VIII.

Art. 17 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Almeno un quinto dei consiglieri può richiedere la convocazione del consiglio comunale; il Presidente è tenuto a convocare il consiglio, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni e inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste nei termini e con le modalità previste dal successivo art. 46 commi 6 e 7.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente la richiesta dei consiglieri che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.

Art. 18 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti o a cui partecipa, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato consiliare.
2. I consiglieri comunali nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, i divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui al D. Lgs 30/06/2003 n.196.
3. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai dirigenti / responsabili apicali dei servizi competenti per materia. L'accesso alle informazioni e agli atti degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, è

effettuato di norma, per esigenze organizzative, per il tramite della segreteria comunale.

4. I consiglieri comunali al fine di ottenere direttamente informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato possono, per il tramite della segreteria comunale, richiedere appositi appuntamenti con i dirigenti e i responsabili apicali dei servizi comunali.
5. Il diritto di accesso di cui ai precedenti commi è esercitato in via generale dai consiglieri comunali per le deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta, per le determinazioni, i decreti, le ordinanze e tutti gli atti a rilevanza esterna emessi dai dirigenti / responsabili dei servizi, inclusi i relativi atti preparatori; nonché per gli atti a rilevanza esterna emessi dal Sindaco, dal Segretario comunale e dal Direttore generale.
6. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare al Direttore generale ed ai dirigenti / responsabili dei servizi domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi. Il Direttore generale ed i dirigenti / responsabili dei servizi rispondono per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione di richiesta di informazione. In caso di mancata risposta nei termini suddetti, il consigliere può richiedere al Sindaco di rispondere nei termini e nei modi previsti per le interrogazioni in forma scritta di cui all'art.64 comma 11 del presente regolamento.

Art. 19 - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con apposita richiesta, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti e documenti formati dall'ente, in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dai consiglieri presso l'Ufficio Segreteria che la trasmette all'ufficio competente attivandosi perché sia data ad essa esito entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo. La richiesta è effettuata su apposito modulo sul quale il consigliere indica gli estremi dell'atto o documento di cui richiede la copia e appone data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta e che la copia viene a tal fine rilasciata in maniera informale.
3. Il consigliere comunale può richiedere copia autenticata delle deliberazioni del consiglio, nel qual caso sulle stesse va apposta la dizione che le stesse vengono rilasciate in esenzione dell'imposta di bollo esclusivamente per le funzioni connesse alla carica di consigliere comunale.
4. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
5. Il dirigente o responsabile apicale del servizio competente per materia, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
6. Le copie vengono rilasciate in esenzione dei costi di riproduzione, di ricerca e dei diritti di segreteria in quanto il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali inerenti la carica di consigliere e in nessun caso egli può far uso privato degli atti e documenti così acquisiti.
7. L'estrazione di copia di atti e documenti particolarmente complessi costituiti da: rappresentazioni fotografiche, cartografie, nonché in formato fotocinematografico, è limitata ad una copia per ogni gruppo consiliare; resta ferma la possibilità per ogni consigliere di visionare detti atti e documenti presso gli uffici comunali.
8. Le spese connesse con l'esercizio dei diritti di copia sono impegnate negli appositi capitoli del bilancio relativi al funzionamento del consiglio comunale e dei gruppi consiliari.

Art. 20 - Modalità di informazione sulle delibere di Giunta Comunale

1. Ai capigruppo consiliari viene inviato a cura della segreteria generale l'elenco delle delibere adottate dalla giunta contestualmente alla loro affissione all'Albo Pretorio.

Capo III

Consulta comunale dei cittadini immigrati extracomunitari ed apolidi

Art. 21 - Consulta comunale

1. Ai sensi dello statuto comunale e con le modalità previste nel regolamento sulle forme di partecipazione, i cittadini immigrati extracomunitari ed apolidi residenti nella città eleggono i membri della Consulta comunale, il cui Presidente ha diritto di convocazione alle sedute del Consiglio Comunale, di informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno e di partecipazione con sola facoltà di parola.

Art. 22 - Diritti del Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta gode degli stessi diritti dei consiglieri comunali per quanto attiene all'iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. Ha, analogamente diritto di interrogazione, di mozione e di emendamento che esercita nelle forme previste dal presente regolamento.

2. Il Presidente della Consulta ha diritto di ottenere dal Segretario generale, dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni e la documentazione relative agli argomenti iscritti all'o.d.g. del consiglio comunale. Esercita tale diritto con le stesse modalità previste per i consiglieri comunali nel presente regolamento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Presidente - Vice Presidenti

Art. 23 - Il Presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto con le modalità di cui all'art. 26 commi 3, 4, 5 e 6 dello Statuto.
2. L'elezione avviene in seduta pubblica e a voto segreto.

Art. 24 - I Vice Presidenti del consiglio comunale

1. Nella stessa seduta e con le modalità di cui all'art.26 comma 7 dello Statuto, si procede alla elezione di due vice Presidenti, di cui uno espressione della minoranza consiliare, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. L'elezione avviene in seduta pubblica e a voto segreto.

Art. 25 - Compiti e poteri del Presidente

1. I poteri del Presidente del consiglio o di chi ne fa le veci sono previsti dall'art. 27 comma 1° dello Statuto.
2. Al Presidente compete inoltre:
 - a) fissare le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari;
 - b)decidere i provvedimenti da adottare per assicurare ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
 - a) esaminare le giustificazioni delle assenze dei consiglieri dalle sedute e proporre al consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - b) attuare ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicurare agli stessi la collaborazione dell'Ufficio Segreteria per la formulazione e presentazione di proposte di atti deliberativi, ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni;
 - c) la facoltà di invitare alle sedute del consiglio per una audizione persone esterne al consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - d) intervenire per la tutela dei diritti dei consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.
3. Il Presidente del consiglio esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine della seduta e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
4. Il Presidente cura e promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, il collegio dei revisori dei conti, nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.

Art. 26 - Compiti dei Vice Presidenti

1. I vice Presidenti collaborano con il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del consiglio comunale.
2. I vice Presidenti sostituiscono, a turno, il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e la presidenza del consiglio comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso del Presidente i vice Presidenti rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 27 - Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di presidenza previsto dall'art. 25 dello Statuto è costituito dal Presidente e dai vice Presidenti.
2. L'ufficio di presidenza è organismo consultivo del Presidente per la definizione del programma dei lavori del consiglio e per il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari.
3. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente; alle sue riunioni è di norma invitato il Sindaco.
4. L'ufficio di presidenza si avvale, su richiesta del Presidente, della collaborazione del Segretario Generale e del funzionario responsabile del Servizio Amm.vo Legale. Il personale dell'Ufficio Segreteria, svolge, su disposizione del Presidente, compiti di verbalizzazione delle riunioni.

Capo II

I gruppi consiliari

Art. 28 - Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Nella prima seduta del consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al precedente comma, comunicano al Presidente del consiglio il nominativo del proprio capogruppo, designato dalla maggioranza dei componenti il gruppo. In mancanza di tale comunicazione, o di comunicazioni contrastanti, viene considerato capogruppo il consigliere "anziano" del gruppo.
3. I consiglieri che non intendono far parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettono, possono aderire ad uno degli altri gruppi costituiti, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capogruppo al quale aderiscono.
4. Qualora uno o più consiglieri, successivamente alla seduta di insediamento del Consiglio Comunale, non possano o non vogliano far parte di uno dei gruppi costituiti, nè intendano aderire al gruppo misto, possono costituire un nuovo gruppo, per il quale è richiesta l'adesione di almeno due consiglieri.
5. Qualora si costituisca un nuovo gruppo, ai sensi del precedente comma 4, o il gruppo misto e lo stesso sia formato da più di un consigliere, viene nominato al suo interno il capogruppo. Tale nomina è effettuata in maniera tale che, di norma, ciascun consigliere appartenente al gruppo misto possa esercitare la funzione di capogruppo per lo stesso periodo di tempo, fatti salvi i casi di scioglimento anticipato del consiglio. Della costituzione del nuovo gruppo o del gruppo misto deve essere data, da parte dei consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Presidente del consiglio.

Art. 29 - Conferenza del Capigruppo consiliari

1. La conferenza dei capigruppo costituita ai sensi dell'art. 33 dello Statuto esercita le funzioni attribuitele dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio comunale o da chi ne fa le veci. La conferenza è validamente riunita quando sono presenti i capigruppo in rappresentanza della maggioranza dei gruppi presenti in Consiglio Comunale.
3. La conferenza è organismo consultivo del Presidente del consiglio concorrendo, su sua richiesta, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del consiglio.
4. Il Presidente può sottoporre, al parere della conferenza, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
5. Per le decisioni ed i pareri ciascun capogruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del consiglio non prende parte alle votazioni.
6. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del loro gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire.
7. La conferenza dei capigruppo esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) esaminare le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione dello Statuto e del presente regolamento inoltrando le proposte al consiglio, tramite il Presidente, per la decisione;
 - b) organizzare i lavori per lo svolgimento delle adunanze;
 - c) esaminare gli ordini del giorno, le mozioni prima della discussione in aula, al fine di ricercare un accordo su un testo unificato;
 - d) proporre schemi di deliberazioni e proposte per l'esame e la decisione dell'assemblea consiliare;

- a) esprimere parere sul preventivo annuale delle spese relative all'attività del consiglio comunale e dei gruppi consiliari.

Art. 30 - Gruppi consiliari - Attività - mezzi

1. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei locali e arredi, necessari al funzionamento dei gruppi stessi.
2. Il consiglio comunale assegna annualmente ai gruppi consiliari regolarmente costituiti una dotazione di risorse finanziarie, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi. I capigruppo consiliari rivolgono al Presidente del consiglio la richiesta di concessione dell'intervento finanziario entro il primo ottobre di ogni anno. Le richieste sono esaminate in sede di riunione congiunta della conferenza dei gruppi consiliari e dell'ufficio di presidenza. Le decisioni assunte in tale sede vengono comunicate dal Presidente del consiglio al Sindaco per l'iscrizione nel bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.
3. Lo stanziamento di bilancio destinato al funzionamento dei gruppi consiliari, ripartito tra i vari gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica, può essere utilizzato esclusivamente per iniziative amministrative direttamente connesse all'attività dei gruppi consiliari, adeguatamente motivate per iscritto da parte del capigruppo. Il Servizio Amm.vo Legale gestisce per conto dei gruppi consiliari i fondi agli stessi concessi nel rispetto delle norme, del presente regolamento e del regolamento di contabilità. Entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno fruito del contributo i capigruppo rimettono al Presidente del consiglio il rendiconto delle spese sostenute. I rendiconti sono depositati per la visione da parte dei consiglieri presso l'ufficio della segreteria comunale.
4. In caso di costituzione, nel corso dell'anno, del gruppo misto o di nuovi gruppi consiliari, il Presidente del consiglio con le modalità di cui al comma 2 procede alla rideterminazione delle risorse assegnate ai gruppi.

Capo III

Commissioni consiliari permanenti

Art. 31 - Composizione e nomina

1. Il consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti, provvede a nominare al suo interno tre commissioni permanenti così denominate: 1^a Commissione "Affari istituzionali e generali"; 2^a Commissione "Servizi tecnici"; 3^a Commissione "Servizi Culturali – Turistici e Sociali".
2. Il consiglio comunale qualora ne ravvisi la necessità, può deliberare l'istituzione di altre commissioni permanenti stabilendo le materie di competenza.
3. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai capigruppo consiliari con proposta scritta al Presidente del consiglio e sono nominate dal consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione tenendo conto del fatto che tutti i consiglieri comunali, compresi il Presidente ed i Vicepresidenti del Consiglio Comunale sono nominati componenti effettivi di una sola delle Commissioni consiliari permanenti costituite nel rispetto del principio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza.
4. La Commissione decide a maggioranza dei votanti. In caso di parità la proposta viene rimessa alla discussione in sede consiliare.
5. In caso di surroga del consigliere comunale, il subentrante è ipso iure componente della stessa Commissione consiliare.
6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, previo consenso del capigruppo, che provvede a dare informazione scritta al Presidente della commissione.
7. Il Sindaco e gli assessori comunali non fanno parte delle commissioni permanenti. Gli stessi hanno diritto di partecipare alle riunioni di tutte le commissioni. Parimenti ogni consigliere comunale ha facoltà di partecipare alle sedute delle commissioni di cui non sia membro, senza diritto di voto.

Art. 32 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. I Presidenti delle commissioni permanenti ed i vice Presidenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti, espressi con il criterio di cui all'art.31, comma 4 .
1. bis Qualora dopo il 1° scrutinio nessun Consigliere sia risultato eletto, si considera eletto Presidente il Consigliere anziano, appartenente alla maggioranza consiliare.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina ed è convocata dal Presidente del consiglio.
3. In caso di assenza del Presidente della commissione lo sostituisce il vice Presidente.
4. Il Presidente della commissione comunica al Presidente del consiglio la propria nomina e quella del vice Presidente entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il Presidente del consiglio rende note la nomina e la designazione predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla

Giunta, all'organo di revisione economico-finanziaria.

6. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti. La riunione è tenuta entro 7 (sette) giorni da quello della presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

8. Le commissioni permanenti di norma sono convocate almeno una volta ogni mese.

9. Le convocazioni, di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'o.d.g. da trattare da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione che può tenersi anche il giorno antecedente il giorno della seduta consiliare. La convocazione su richiesta dei componenti può essere inviata, anche via posta elettronica. Della convocazione è inviata copia al Presidente del consiglio e al Sindaco.

Art. 33 - Funzionamento delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti nominati dal consiglio; ove tale quorum non venga raggiunto, in seconda convocazione sono sufficienti 3 (tre) componenti, nominati dal consiglio, che rappresentino almeno n. 11 (undici) consiglieri comunali.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti su persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco e i gli assessori partecipano, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni delle commissioni relative alle loro competenze, senza diritto di voto.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio segreteria del consiglio almeno 3 (tre) ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 34 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni mediante l'esame preliminare di atti di competenza del consiglio.
2. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo. Le decisioni della commissione sono depositate in forma sintetica a cura del Presidente della commissione e dallo stesso sottoscritte nei fascicoli degli atti cui si riferiscono prima della seduta del consiglio comunale. Tale deposito ha carattere obbligatorio anche qualora la seduta della Commissione sia andata deserta.
3. Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. L'istruttoria è curata dall'ufficio della segreteria comunale nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento.
4. Qualora sorga conflitto circa l'ambito di competenza di più commissioni in relazione alla trattazione di un medesimo affare, l'ufficio di presidenza provvede all'assegnazione con il criterio di prevalenza. Alla riunione devono essere invitati anche i presidenti delle altre commissioni interessate. In casi di particolari rilevanza il Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, può disporre la convocazione congiunta di due o più commissioni, designando contestualmente chi debba presiedere la seduta.

Art. 35 - Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da un dipendente dell'ufficio di segreteria comunale. Dette funzioni possono essere svolte da personale appartenente ad altri uffici e servizi, individuato dal Direttore Generale; nel qual caso il coordinamento di detto personale è effettuato dal Servizio Amm.vo Legale.
2. Il segretario della commissione provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della stessa. Redige il verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente. Una copia dei verbali viene depositata presso l'ufficio segreteria comunale.

Art. 35 bis -Commissione consiliare per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Il Consiglio comunale provvede ad istituire la Commissione permanente per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti.
2. Detta Commissione è composta dai capogruppo consiliari o loro delegati, dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede, nonché dal Sindaco o assessore delegato. L'eventuale delega deve intendersi effettuata in modo permanente e non per singola seduta.

3. Partecipano con funzione consultiva il Segretario generale e il Responsabile del Servizio interessato, cui compete anche la verbalizzazione delle sedute della Commissione.
4. La Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti. La modalità di funzionamento viene decisa con la deliberazione istitutiva della Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza. Qualora le modalità di funzionamento non siano decise con delibera istitutiva della Commissione, si applica la seguente disciplina: nella votazioni il capogruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo consiliare di appartenenza, eccezione fatta per il Presidente della Commissione che esprime voto autonomo, al pari del Sindaco.

Capo IV

Commissioni Speciali

Art. 36 - Commissioni di studio

1. Il consiglio comunale, su proposta di un terzo dei consiglieri comunali può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni speciali con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.
2. La composizione di tali commissioni è stabilita di volta in volta dal consiglio comunale e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi: ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione. Con l'atto istitutivo vengono altresì individuate le modalità di nomina del Presidente, l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.
3. Le commissioni, di cui al presente articolo, hanno facoltà di avvalersi per l'espletamento delle loro funzioni dell'assistenza e della collaborazione di esperti anche esterni all'organizzazione amministrativa del Comune, purché in forma gratuita. Possono inoltre procedere all'audizione di rappresentanti di associazioni, organizzazioni ed enti, qualora ciò sia ritenuto utile per un più esatto esame degli argomenti.
4. Le commissioni di studio saranno disciplinate per il loro funzionamento all'atto della loro costituzione.

Art. 37 - Commissioni di indagine

1. A maggioranza assoluta dei propri membri il consiglio può istituire al proprio interno commissioni di indagine sugli atti dell'Amministrazione. La proposta di istituzione può essere avanzata da almeno un terzo dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte un rappresentante per gruppo consiliare designato dal capogruppo e nominato dal Consiglio comunale con votazione palese.
3. La commissione nella prima seduta convocata dal Presidente del consiglio, elegge con votazione segreta il Presidente, scegliendolo tra i propri componenti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente i dirigenti ed i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a mettere a disposizione della commissione tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei responsabili degli uffici e servizi, dei dipendenti comunali, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione delle audizioni e le risultanze delle stesse restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un dipendente dell'ufficio della segreteria comunale, che si avvale nelle audizioni di apparecchi di registrazione.
7. Nella relazione al consiglio la commissione, a mezzo del Presidente, espone i fatti accertati ed i risultati dell'indagine eseguita. E' in facoltà dei Commissari dissenzienti presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione e di quelle eventuali di minoranza, adotta i provvedimenti conseguenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
9. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
10. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente della commissione consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'Ente.

Art. 38 - Commissione di controllo e garanzia

1. A maggioranza assoluta dei propri membri il consiglio può istituire al proprio interno la commissione consiliare di

controllo e garanzia, alla quale sono attribuite le funzioni di cui al presente articolo. La proposta di istituzione deve essere avanzata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. La composizione della commissione è stabilita dal consiglio in modo da assicurare, con il criterio proporzionale, la partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai consiglieri dai quali esse sono costituite.
3. Il Presidente della commissione è eletto in seno alla commissione con votazione segreta alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. E' eletto il consigliere della minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
4. Il Consiglio comunale esercita per il tramite della commissione funzioni di stimolo, monitoraggio e verifica rivolte alla costruzione ed al corretto esercizio dei controlli interni.
5. La commissione espleta le funzioni di cui al precedente comma attraverso:
 - a) l'esame della relazione relativa al controllo strategico alla stessa trasmessa dalla giunta;
 - b) l'esame delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
 - c) l'espletamento di altri controlli dei quali sia incaricata dal consiglio comunale.
6. La commissione redige e presenta al consiglio relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata. Copia di dette relazioni sono inviate dal Presidente del consiglio al Sindaco e per il suo tramite alla Giunta almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza consiliare nella quale il Presidente della commissione riferisce al Consiglio.
7. La commissione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'attività di supporto dell'ufficio di segreteria comunale.
8. La commissione ha diritto di accesso agli atti e documenti inerenti all'attività di verifica e controllo di cui ai precedenti commi. I dirigenti e i responsabili delle strutture apicali dell'Ente sono tenuti a prestare alla commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

Capo V

Ufficio di Segreteria del Consiglio

Art. 39 - Istituzione

1. Per attuare l'autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio comunale, ai sensi della legge e dello Statuto, l'ufficio di segreteria comunale esercita, a supporto dell'attività di tale organo, le funzioni e i compiti stabiliti dal presente regolamento.
2. Il Presidente del consiglio sovrintende al funzionamento dell'ufficio per assicurare attraverso indirizzi l'adempimento dei compiti connessi al regolare funzionamento del consiglio comunale.
3. Il personale che opera presso l'ufficio di segreteria del consiglio è organicamente inserito nell'unità operativa Ufficio di Segreteria Comunale del Servizio Amm.vo Legale Il personale viene assegnato dal responsabile del Servizio Amm.vo Legale, sentito il Presidente del consiglio.

Art. 40 - Funzioni organizzative ed amministrative

- a) Sulla base delle direttive del Presidente del consiglio comunale l'ufficio di segreteria provvede a predisporre il preventivo delle spese relative all'attività del consiglio comunale ed al funzionamento dell'ufficio stesso e lo trasmette al responsabile del Servizio Amm.vo Legale per l'inserimento dei relativi stanziamenti nel bilancio dell'esercizio successivo.
- b) L'ufficio di segreteria del consiglio provvede inoltre:
 - a) al ricevimento delle interrogazioni ed all'istruttoria delle stesse verificando che alle stesse sia data risposta nei tempi previsti ed in maniera completa;
 - b) al ricevimento degli schemi di deliberazioni e proposte trasmessi al Presidente dalla conferenza dei capigruppo, dalle commissioni consiliari permanenti e dai singoli consiglieri, con l'eventuale documentazione di cui sono correlati ed alla loro istruttoria con acquisizione di eventuali pareri e documenti mancanti;
 - c) al tempestivo deposito degli atti di cui alle lettere a) e b) a disposizione dei consiglieri per le adunanze del consiglio nel luogo e nei tempi stabiliti dal presente regolamento;
 - d) all'assistenza ai lavori del consiglio e, se richiesto, della conferenza dei capigruppo, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari;
 - e) all'assistenza ai singoli consiglieri nella predisposizione di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e proposte di atto deliberativo;

- f) a rilasciare ai componenti del consiglio le certificazioni prescritte ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti, conservandone copia;
- g) a verificare le richieste di rimborso dei datori di lavoro per i permessi retribuiti con le copie delle certificazioni, provvedendo altresì a predisporre il provvedimento di liquidazione da sottoporre al responsabile del Servizio Amm.vo Legale;
- h) a predisporre il provvedimento di liquidazione relativo all'indennità di funzione del Presidente del consiglio nonché quello relativo ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri in relazione alla loro partecipazione alle adunanze del consiglio e alle commissioni consiliari;
- i) a predisporre l'autorizzazione del Presidente per le missioni dei consiglieri fuori della sede del Comune ed i rendiconti delle spese sostenute dagli stessi da presentare all'ufficio personale per la liquidazione della missione;

J) a predisporre i provvedimenti di erogazione delle risorse attribuite ai sensi del presente regolamento ai gruppi consiliari regolarmente costituiti;

k) a rilasciare ai capigruppo consiliari copia di proposte di deliberazioni depositate per l'esame del consiglio, con esclusione delle copie degli atti tecnici, finanziari e di altra natura, allegate a corredo e documentazione delle proposte;

- l) a far accedere i consiglieri alle informazioni, notizie e consultazione di atti e documenti necessari per lo svolgimento del loro mandato; provvedendo altresì al rilascio agli stessi di copie di atti e documenti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 41 - Funzionamento

1. L'ufficio di segreteria comunale è dotato delle attrezzature informatiche e tecniche necessarie per assicurare efficacemente le funzioni di supporto del consiglio comunale.
2. Nell'ambito delle risorse previste nel bilancio ed attribuite al Servizio Amm.vo Legale dal Piano Esecutivo di Gestione, rientra nelle competenze dell'ufficio la predisposizione degli atti necessari a fornire il Consiglio, l'ufficio di presidenza, i gruppi consiliari della provvista di materiale d'uso ed attrezzature.
3. Gli avvisi di convocazione delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei capigruppo e dell'Ufficio di presidenza sono effettuate per il tramite della posta elettronica.

TITOLO IV

LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Insedlamento

Art. 42 - Prima adunanza

1. La prima adunanza del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente e dei vice Presidenti del consiglio.
2. L'adunanza prosegue sotto la presidenza del Presidente neo-eletto per il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta.
3. Nel caso in cui il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'adunanza, la presidenza è assunta dal consigliere consenziente che immediatamente lo segue nella graduatoria di anzianità.

Capo II

Convocazione

Art. 43 - Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, o per incarico o d'intesa con lo stesso, la convocazione è disposta, a turno, da uno dei due vice Presidenti.

Art. 44 - Avviso

1. La convocazione del consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto, comprendente la data di emissione, l'indicazione

del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno dei lavori sono firmati dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce.

3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei consiglieri, da un messo comunale che deposita presso l'ufficio di segreteria del consiglio le dichiarazioni di avvenuta consegna.

3 bis. In caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

3 ter. In sostituzione della modalità prevista dal precedente comma 3, l'avviso di convocazione, dietro comunicazione scritta dell'interessato consegnata all'Ufficio Segreteria, può essere trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata alla casella PEC indicata per iscritto dal consigliere. Della trasmissione si intende effettuata nella data indicata nella marca temporale impressa dal sistema protocollo digitale al messaggio di posta elettronica trasmesso al ricevente.

4. L'avviso di convocazione, dietro autorizzazione scritta dell'interessato consegnata all'ufficio di segreteria del Comune, può essere trasmesso anche a mezzo di posta telematica alla casella di posta elettronica indicata per iscritto dal consigliere.

5. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, un domiciliatario residente nel Comune a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

6. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso va spedito al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo del servizio postale, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Art. 45 - Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri:

- a. almeno cinque giorni interi prima di quello della seduta, per le sedute ordinarie;
- b. almeno tre giorni interi prima di quello della seduta, per le sedute straordinarie.

2. Nel termine di cui al precedente comma non sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili il consiglio è convocato d'urgenza. In tal caso l'avviso deve essere consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso va consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai precedenti commi, possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata a successiva adunanza, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.

7. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra adunanza non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal consiglio al momento della sospensione, l'avviso del rinvio va inviato ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione. La dichiarazione della sospensione dell'adunanza con i nomi dei consiglieri che sono presenti viene registrata a verbale. L'avviso del rinvio contenente il giorno, ora e luogo ed affari rinviati da trattare va inviato ai consiglieri assenti almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno stabilito per la prosecuzione della adunanza.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Capo III

L'ordine del giorno

Art. 46 - Norme di compilazione e iniziativa sulle proposte

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente stabilisce, rettifica o integra l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi commi.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla giunta, ai consiglieri

comunali, alle commissioni consiliari, ai soggetti previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione.

4. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno le relazioni e i referti presentati dall'organo di revisione economico-finanziaria.
5. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento. Per le proposte di deliberazioni presentate dai soggetti previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione, si osserva quanto stabilito dal predetto regolamento.
6. Quando la convocazione del consiglio è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
7. Il Presidente può decidere di non iscrivere le proposte all'ordine del giorno del consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente, entro 10 (dieci) giorni da quello in cui è pervenuta la proposta. Il proponente ha diritto a chiedere per iscritto al Presidente che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno nella successiva adunanza, inviando la richiesta almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per l'adunanza, ed il Presidente deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle proprie comunicazioni. Il consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata, la stessa va iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza.
8. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
9. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 47 - Pubblicità della convocazione

1. L'ordine del giorno della adunanza è pubblicato all'albo del Comune nello stesso giorno in cui viene inviato ai consiglieri e vi resta esposto fino al giorno successivo alla adunanza.

2. Copia dell'avviso completo dell'ordine del giorno viene inviata nei termini di cui al comma precedente, a cura dell'ufficio di segreteria del Comune:

- a) Agli Assessori comunali
- b) al Collegio dei Revisori dei Conti
- c) al Prefetto
- d) agli organi d'informazione locali

3. I cittadini e gli altri soggetti interessati ad assistere all'adunanza hanno comunicazione della convocazione a mezzo della pubblicazione di manifesti in cui sono riportati il giorno, l'ora, la sede di convocazione del consiglio e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza.

Capo IV

Ordine delle adunanze

Art. 48 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Su proposta del Presidente, la conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede sono esposte le bandiere della Repubblica e dell'Unione Europea.

Art. 49 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala della riunione o presso la sede dei gruppi consiliari, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti non festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene indicato nell'avviso di convocazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri previsti per legge. I consiglieri hanno diritto di

consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto, dei regolamenti e del documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi devono essere comunicate ai capigruppo almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza nella quale dovranno essere esaminate e deliberate. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
6. (abrogato)
7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati al consiglio comunale in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, del piano pluriennale opere pubbliche e dell'elenco annuale di lavori pubblici, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del conto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 50 - Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza di metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario Generale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri inizialmente non siano presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto. Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
3. Nel caso in cui trascorsi quindici minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione e, eseguito di nuovo l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al personale della segreteria il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 (quindici) minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non sono computati a rendere valida l'adunanza.

Art. 51 - Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso che la prima adunanza del consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti alla prima convocazione. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stato stabilito anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione, consegnati nei termini di cui all'art.45, con all'o.d.g. gli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
3. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu interrotta per qualsiasi altro motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione.

Art. 52 - Adunanze di seconda convocazione - modalità

1. Il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali

avvisi devono essere consegnati almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

2. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli della seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 45 - comma 6 del presente regolamento.

3. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione con una speciale maggioranza. Qualora all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione siano presenti argomenti compresi fra quelli sotto elencati, il consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, altrimenti gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione:

- a) i bilanci annuali e pluriennali, la relazione previsionale e il programma dei lavori pubblici;
- b) il rendiconto della gestione;
- b) i regolamenti;
- c) i piani urbanistici e le relative varianti;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- e) l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) le linee programmatiche di mandato e relativi adeguamenti.

Capo V

Pubblicità delle adunanze

Art. 53 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.
3. Sono consentite le riprese e registrazioni con mezzi audiovisivi delle sedute del consiglio ai fini della attività documentale e per ogni altro fine istituzionale del Comune. I relativi supporti sono conservati in Archivio.
4. Le riprese delle sedute pubbliche del consiglio tramite telecamere, webcam o altri mezzi audiovisivi possono essere effettuate per la realizzazione di trasmissioni televisive o di videotrasmissioni in internet, nonché di services redazionali informativi per telegiornali, in attuazione delle direttive emanate dal Presidente del consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, nell'esercizio della autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio stesso.
5. Sono, altresì, ammesse le riprese o registrazioni delle sedute pubbliche del consiglio a mezzo di telecamere, webcam, videofonini, magnetofoni o altri mezzi audiovisivi o fotografici nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione iscritti nel registro del Tribunale competente per territorio o da parte di giornalisti e operatori autonomi (c.d. free lance), ai sensi della vigente normativa in materia.
6. E' vietata ogni altra attività di registrazione e di ripresa, sotto forma di audio e/o di video o di foto delle medesime sedute, avente carattere privato, commerciale o professionale, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dalla Presidenza del consiglio dietro richiesta motivata da esigenze di studio, culturali o simili senza scopo di lucro. Il Presidente del consiglio, nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente comma, dispone l'allontanamento dall'aula dei soggetti inadempienti, avvalendosi del personale della Polizia Municipale.
7. Della presenza di magnetofoni, telecamere, webcam, videofonini o altri mezzi fotografici o audiovisivi, anche a circuito chiuso, di cui al presente articolo, della successiva diffusione radiofonica, televisiva, su internet o sulla stampa delle riprese delle sedute pubbliche del consiglio comunale e della utilizzazione per fini istituzionali delle registrazioni audiovisive delle sedute stesse, nonché degli altri elementi previsti dall'art.13 del D.Lgs 30/06/2003 n 196, deve essere data preventiva informazione da parte della Presidenza del consiglio, anche mediante appositi avvisi affissi all'ingresso della sala adibita alla riunione.
8. Resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del codice deontologico di cui al D.Lgs n.196/2003 nel trattamento dei dati ed in particolare dei dati sensibili effettuato nell'esercizio della professione di giornalisti e delle attività assimilate.

Art. 54 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono nominati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno 3 (tre) consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula. Del passaggio in seduta segreta viene dato atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del consiglio, il Segretario comunale e il personale dell'ufficio di segreteria del consiglio, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 55 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno o quando il consiglio comunale intende svolgere forme di consultazione diretta su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina, il Presidente del consiglio, di propria iniziativa, sentita la conferenza dei capigruppo ed il Sindaco o su richiesta dello stesso Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, può indire l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 48 del presente regolamento. Detta riunione assume la denominazione di "Consiglio Grande".

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, ecc. interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni. Qualora tali adunanze si concludano con un voto, che può avere per oggetto un ordine del giorno o una mozione, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti, e resta ferma, nella fattispecie la necessità della presenza del numero legale dei consiglieri.

Capo VI

Disciplina delle adunanze

Art. 56 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Art. 57 - Gli scrutatori

1. All'inizio dell'adunanza, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, tra gli scrutatori. Gli scrutatori che si assentano dall'adunanza devono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

2. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al consiglio che decide a maggioranza.

3. Le schede delle votazioni, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario Generale che ne assicura la distruzione. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

4. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Art. 58 - Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità delle persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, effettua comportamenti non consoni al decoro delle istituzioni, o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere in una medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

Art. 59 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e unitamente con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. Il Sindaco prende posto davanti al tavolo della presidenza.

2. I consiglieri parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al consiglio.

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, prenotandosi a mezzo dello specifico impianto elettronico.

4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dell'intervento.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 60 - Partecipazione degli Assessori

1. Gli assessori partecipano alle adunanze del consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richieste, tramite il Presidente, dal consiglio, senza diritto di voto.

Art. 61 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato in servizio per le adunanze del consiglio comunale alle dirette dipendenze del Presidente.

3. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai consiglieri comunali se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averlo verbalmente diffidato a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori e risultati vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, con decisione motivata d'intesa con la conferenza dei capigruppo, dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse o la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, fa predisporre una apposita informazione relativa alle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 62 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti e amministratori di altri enti per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti del Presidente o dei consiglieri, i predetti soggetti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, se in tal senso richiesti.

CAPO VII

Ordine dei lavori

Art. 63 - Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Il Sindaco e il Presidente devono indicare con chiarezza l'argomento delle comunicazioni che intendono rendere in consiglio, entro e non oltre l'inizio della conferenza dei capigruppo che precede l'adunanza.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e del Sindaco in 5 (cinque) minuti per ogni argomento trattato.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 64 - Interrogazioni - domande di attualità

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Alle interrogazioni viene data risposta all'inizio della seduta pubblica.
3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine nel quale sono iscritte all'o.d.g.. Se il consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
4. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno di essi, di regola al primo firmatario.
5. Alle interrogazioni viene data risposta dal Sindaco o da un assessore dallo stesso incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di 10 (dieci) minuti, 5 (cinque) minuti per l'illustrazione e 5 (cinque) minuti per la risposta.
6. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro 3 (tre) minuti.
7. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'o.d.g. della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'o.d.g. ciascun consigliere può formulare domande di attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'o.d.g. che interessano l'amministrazione comunale.
9. Le domande di attualità, formulate per iscritto, devono essere consegnate al Presidente e al Sindaco 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio della seduta. Il Sindaco o l'Assessore, su invito del Presidente, ove dispongano degli elementi necessari provvedono a dare risposta all'interrogante, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, la domanda di attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione con risposta scritta che gli sarà inviata entro 30 (trenta) giorni dalla seduta, o in interrogazione da iscriverne alla prossima seduta del consiglio comunale.
10. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle domande di attualità, il Presidente fa concludere la discussione di quella che a quel momento è in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del consiglio comunale.
11. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco o dall'Assessore competente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'o.d.g. del consiglio. Quando la risposta richiede l'acquisizione di elementi presso soggetti pubblici o privati esterni al Comune, i 30 (trenta) giorni decorrono dalla data di acquisizione dei dati richiesti.
12. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'o.d.g. del consiglio, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
13. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'o.d.g. argomenti quali lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, le linee programmatiche di mandato e relativi adeguamenti, non è ammessa la trattazione di interrogazioni e domande di attualità.

Art. 65 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle domande di attualità, procede secondo l'o.d.g. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, o su richiesta del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni decide il consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
2. Il consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'o.d.g. della seduta.
3. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'o.d.g., quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 66 - Norme per la discussione generale

1. Il relatore delle proposte di deliberazioni o di altri argomenti iscritti all'o.d.g. è il Sindaco o, su richiesta dello stesso Sindaco, un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte, effettuate dal Presidente e dai consiglieri, sono i proponenti.
2. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
3. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.
4. Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
5. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun consigliere può parlare due volte, la prima per non più di 10 (dieci) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque) minuti solo per le dichiarazioni di voto di cui all'art.70, comma 2.
6. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al programma di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.
7. Ciascun consigliere ha poi diritto d'intervenire con precedenza per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti in non più di 5 (cinque) minuti.
8. Trascorsi i termini di intervento, fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.
9. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Sindaco o l'assessore competente in materia intervengono per precisare e per dichiarare la posizione dell'esecutivo in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, per non più di 5 (cinque) minuti.

Art. 67 - Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'o.d.g. del consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio e alla segreteria generale almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza nella quale l'argomento deve essere posto in discussione. I responsabili del servizio ne curano in via d'urgenza l'istruttoria.
3. Possono essere proposti emendamenti scritti anche nel corso della discussione in consiglio comunale, prima che venga data la parola al relatore per la replica. Gli emendamenti vanno presentati al tavolo della presidenza. Qualora si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Presidente, anche su richiesta del Segretario, può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto del programma dei lavori o alla successiva adunanza, nel caso in cui l'emendamento comporti l'acquisizione sullo stesso del parere tecnico del responsabile del servizio.
4. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentite proposte di emendamenti.
5. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
7. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
8. Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità.

9. Gli emendamenti presentati su ordini del giorno o mozioni sono preventivamente esaminati in sede di conferenza dei capigruppo al fine di trovare sugli stessi una concorde formulazione. Qualora ciò non sia possibile il testo degli emendamenti viene discusso e votato in aula. Se gli emendamenti non sono accettati dal proponente questi prima che siano posti in votazione può chiedere la votazione nel testo originario del suo ordine del giorno.

Art. 68 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere fino al momento in cui la discussione è chiusa.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 (cinque) minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 69 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, peralzata di mano.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.
5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, singolarmente, per più di 5 (cinque) minuti.

Art. 70 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione e dal quel momento non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 (cinque) minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I consiglieri, prima che si effettui la votazione possono dichiarare la loro astensione dal voto, e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 71 - Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la conferenza dei capigruppo.
2. Il consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VIII

Interrogazioni, ordini del giorno, mozioni

Art. 72 - Diritto di presentazione

1. In attuazione dell'art.16 comma 1. del presente regolamento i consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Gli ordini del giorno e mozioni su fatti di particolare rilievo sono presentati almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta al Presidente e sono dallo stesso sottoposti alla conferenza dei capigruppo, prima della discussione in aula. Qualora siano stati presentati ordini del giorno o mozioni relativi allo stesso argomento, la conferenza dei capigruppo esamina gli stessi per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
3. Le interrogazioni, ordini del giorno, mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.
4. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 73 - Contenuto della Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta o nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati o si intendono adottare taluni provvedimenti o determinati affari .
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire entro il sesto giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
3. L'interrogazione presentata dopo il termine del precedente comma è iscritta all'ordine del giorno del consiglio successivo.

Art. 74 - Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto al Presidente, almeno 6 (sei) giorni prima della seduta, fatta eccezione per quanto previsto all'art.72 comma 2. e sono trattati dopo le comunicazioni, le interrogazioni, le domande di attualità e prima degli affari ordinari.
3. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 (dieci) minuti.
4. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità. Le modalità di presentazione e discussione degli emendamenti sono disciplinate dall'art.67 del presente regolamento.
5. Il consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
6. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 75 - Limite di tempo per la trattazione delle mozioni e o.d.g.

1. La trattazione degli ordini del giorno e delle mozioni deve rientrare nel limite massimo di 1 (una) ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta, in aggiunta a quello per le comunicazioni - interrogazioni e domande di attualità alle quali la stessa fa seguito.

Art. 76 - Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente materia di competenza del consiglio comunale.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta comunale.
4. La mozione deve essere presentata per iscritto almeno 6 giorni prima della seduta, fatta eccezione per quanto previsto all'art.72, comma 2 e può essere avanzata da ogni consigliere.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del consiglio comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine

del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
8. Se gli emendamenti non sono accettati dal proponente questi può chiedere la votazione nel testo originario della sua mozione.
9. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui all'art.66 del presente regolamento.

Art. 77 - La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
2. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il consiglio decide per alzata di mano senza discussione.
3. Sono possibili solamente due interventi in tutto, uno a favore e l'altro contrario alla mozione, per un tempo che non superi i 5 (cinque) minuti ciascuno.

TITOLO V

FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Competenze del Consiglio

Art. 78 - La competenza esclusiva

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi così come elencati dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali all'art.42.
2. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del suddetto Testo Unico sia dallo Statuto.

CAPO II

Le deliberazioni

Art. 79 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti aumento di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
3. Quando non vi sia discussione o non vengano formulate osservazioni, il consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto che, essendo stato depositato, viene normalmente dato per letto.
4. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.
5. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale, che ne lascino immutati tutti i contenuti sostanziali.

Art. 80 - Revoca - Modifica - Nullità

1. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare, qualora si accertino o si presentino fatti e

circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

2. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

Capo III

Le votazioni

Art. 81 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Ciascun consigliere vota restando seduto al proprio posto.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - b) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - c) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - o emendamenti soppressivi;
 - o emendamenti modificativi;
 - o emendamenti aggiuntivi;
 - d) per i provvedimenti composti di varie parti, vari commi od articoli, quando almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri chiede che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - e) i provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per lo Statuto, i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - e) per lo Statuto ed i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica, soppressive o aggiuntive, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo dello Statuto e del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - f) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni lo schema di bilancio e gli atti correlati vengono posti in votazione nello schema di deliberazione proposto con le variazioni approvate.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 82 - Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi avvengono, qualora esistente, tramite apposita apparecchiatura elettronica. Altrimenti la votazione avviene per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata. Il voto espresso mediante dispositivo elettronico può essere soggetto a controprova se un consigliere dichiara di essere incorso in errore materiale immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. In caso di risultato dubbio si può

procedere per appello nominale.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione può essere comunque soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

Art. 83 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, o dallo Statuto, o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Presidente o di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.
3. Il personale di segreteria del consiglio effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale.

Art. 84 - Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento, procede alla nomina di 3 (tre) scrutatori, qualora non siano stati nominati all'inizio della seduta, dei quali 1 (uno) appartiene ai gruppi di minoranza.
2. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:
 - a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segno di riconoscimento;
 - b. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere è invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. Coloro che votano scheda bianca non sono computati come votanti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al personale di segreteria, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei consiglieri scrutatori.

Art. 85 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in un'adunanza successiva.

5. Dopo l'annuncio della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il consiglio ha approvato oppure il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 86 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

Capo IV

Verbale delle adunanze

Art. 87 - La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del consiglio comunale. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga necessario o sia richiesto dai consiglieri, il Segretario esprime parere consultivo, giuridico - amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che il consiglio sta esaminando.

Art. 88 - Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale. Esso è redatto a cura del Segretario, coadiuvato da personale della Segreteria. Il verbale deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché i nomi di coloro che vi hanno partecipato, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti ed il numero di voti espressi pro e contro ogni proposta.
2. Di ogni seduta del Consiglio comunale è effettuata una registrazione audio su supporto informatico, che viene conservato in modo non alterabile e che rimanga integro nel tempo. Il file audio su richiesta da parte dei consiglieri potrà essere reso disponibile per la sua consultazione su supporto informatico.
3. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio comunale. La suddetta richiesta può essere avanzata dal consigliere che abbia un motivato interesse.
4. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle stesse, deve farsi constatare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto. Parimenti deve farsi constatare a verbale delle deliberazioni assunte in seduta segreta.
5. Durante la seduta segreta non viene effettuata la registrazione audio.

Art. 89 - Deposito - Rettifica - Approvazione

1. I verbali dell'adunanza sono sottoscritti dal Presidente del consiglio e dal Segretario.
2. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri che ne vogliono prendere visione almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza nella quale viene portato ad approvazione.
3. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene sottoposto ad approvazione.
4. Le richieste di rettifica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio prima dell'inizio della seduta. Su tali richieste e sulle eventuali opposizioni alle richieste decide il Consiglio con voto palese.
5. I registri dei processi verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati presso la segreteria generale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

Applicazione

Art. 90 - Norma transitoria

1. Le disposizioni previste all'art.28, commi 1 e 2, e al Capo III del presente regolamento entrano in vigore con l'entrata in carica del nuovo consiglio comunale.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 25 e 26 del vigente statuto comunale, in deroga a quanto stabilito all'articolo 24, comma 1 del presente regolamento, essendo già in carica il Vice Presidente espressione della maggioranza consiliare, si procederà, nella prima applicazione del presente regolamento, alla sola elezione del Vice Presidente espressione della minoranza consiliare, a maggioranza semplice, assicurando la non interferenza tra maggioranza e minoranza. Sarà proclamato eletto il designato della minoranza che nella votazione, abbia riportato il maggior numero di voti.

Art. 91 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
2. Una copia del regolamento è depositata nella sala consiliare durante le adunanze del consiglio comunale a disposizione dei consiglieri.
3. Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 92 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del consiglio comunale.
2. Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di quindici giorni, deposito da effettuare successivamente all'esecutività intervenuta della deliberazione di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.